

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione
Sez. 5 - , Sentenza n. 20591 del 31/07/2019 (Rv. 654958 - 01)**

Ricorso per cassazione fondato sulla mancata comunicazione del dispositivo della decisione impugnata - Omessa indicazione dei motivi di ricorso - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

Procedimento civile - termini processuali

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotta esclusivamente la mancata comunicazione al contribuente del dispositivo della sentenza della commissione tributaria regionale, omettendo i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, non è ammessa la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto tale provvedimento è strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, sicché non può essere concesso in favore del ricorrente che, dopo essere venuto comunque a conoscenza della sentenza di secondo grado, proponga un ricorso per cassazione privo degli indispensabili requisiti minimi richiesti dal modello legale, ossia i motivi per i quali si chiede l'annullamento della decisione impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 20591 del 31/07/2019 (Rv. 654958 - 01)